



COMUNE DELLE CENTOVALLI

6655 Intragna

tel. +41 91 796 11 14 | www.centovalli.swiss

fax +41 91 796 23 16 | info@centovalli.swiss

Intragna, 30 ottobre 2025

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 292

Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale, con trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione.

Approvato con risoluzione municipale no. 10175 del 10 novembre 2025.

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale con trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione.

Introduzione

Con l'entrata in vigore della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), dal 1° gennaio 2009 sono decaduti tutti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e di distribuzione sino allora previsti nelle Leggi sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il Gran Consiglio, approvando in data 4 novembre 2013 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), a parziale compenso della decadenza privativa (per il nostro Comune ca. 240'000.- CHF, versata da SES), ha previsto per il Cantone e i Comuni l'incasso di una tassa a carico del gestore di rete per l'uso speciale delle strade pubbliche nella posa delle infrastrutture elettriche. Per il nostro Comune ciò implica un'entrata di ca. CHF 83'000.- annui ben al di sotto della precedente privativa.

Istoriatto

Il 17 marzo 2017 il Tribunale federale (DTF 143 II 283) ha confermato la legalità nell'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale ai consumatori finali, non come tassa d'uso, ma come imposta speciale di attribuzione dei costi.

Il 18 aprile 2019, riprendendo la citata sentenza del Tribunale federale, la SEL rispondeva ad alcuni quesiti posti dal Municipio di Ascona per conto del Convivio dei Sindaci del Locarnese, confermando che a determinate condizioni l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale agli utenti finali è sostenibile.

La nuova giurisprudenza

La Sezione degli enti locali, riprendendo la giurisprudenza del Tribunale federale, ha definito che: i tributi e le prestazioni richiesti dagli Enti pubblici per l'approvvigionamento elettrico non

sottostanno alla LAEI e per questo l'addossamento va regolato con una base legale in senso formale, ossia un Regolamento comunale che deve in particolare prevedere lo scopo dell'addossamento, la cerchia dei contribuenti, la base e i criteri di calcolo dell'imposta speciale; è ammesso che una prestazione generale dell'Amministrazione non deve forzatamente essere finanziata con le imposte, confermando dunque la legalità del principio di emanare delle imposte speciali di attribuzione di costi, nel caso in oggetto per l'illuminazione pubblica stradale; è ritenuto lecito l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale (che comprendono il costo dell'elettricità, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli investimenti IP e l'IVA) ai consumatori finali, non come tassa d'uso, ma come imposta speciale di attribuzione dei costi, gravando l'insieme della popolazione:

- i criteri di calcolo devono preferibilmente essere fissati in modo schematico, nel rispetto della parità di trattamento e della proporzionalità;
- nel prelievo dell'imposta speciale si consiglia di favorire l'applicazione di importi forfettari, piuttosto che percentuali sui consumi d'energia.

Il presente Regolamento per il trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione è adeguato alle novità giurisprudenziali introdotte dal Tribunale federale ed è stato discusso preventivamente con la Sezione degli enti locali. Osservazioni o modifiche di rilievo dell'Autorità di vigilanza saranno segnalate con la ratifica dell'atto legislativo.

L'introduzione di questa imposta speciale di attribuzione, che pagheranno anche i "non domiciliati" in funzione del fatto che pure essi usano il servizio, è una delle misure idonee per contrastare il deficit strutturale del conto economico.

Il regolamento

Nei principi generali (art. 2) sono definiti le posizioni che possono rientrare nei costi dell'illuminazione pubblica stradale che, al netto di eventuali sussidi o prelievi dal Fondo energie rinnovabili, sono attribuiti all'utenza finale tramite l'imposta speciale.

Per definire la cerchia dei contribuenti (art. 4) si è considerato che l'illuminazione pubblica stradale è un bene pubblico che, una volta prodotta, è disponibile per tutti in modo indiscriminato e per questo è impossibile escludere qualcuno dal suo beneficio. Secondo questo principio, ritenuto che il beneficio fra le singole categorie di utenti è simile ed equivalente, la cerchia dei contribuenti comprende sia persone fisiche o giuridiche, domiciliati o non domiciliati. Per i domiciliati proprietari di una residenza secondaria nel Comune delle Centovalli a uso personale ed esclusivo è prevista la possibilità di chiedere l'esonero dall'imposta speciale di attribuzione (per la casa di vacanza).

La decisione di prelievo dell'imposta è di competenza del Consiglio comunale, da eseguirsi nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo, sulla scorta dei risultati del conto economico dell'anno precedente, rispettivamente delle previsioni d'esercizio.

Se approvato il principio di prelievo, l'importo dell'imposta speciale sarà deciso con Ordinanza municipale, a copertura dei costi dell'illuminazione pubblica stradale, fra un minimo di CHF 20.00 e un massimo di CHF 60.00/annui, per il proprietario di ogni impianto allacciato (art. 5). Sono esclusi dai costi dell'illuminazione pubblica quelli destinati alla fornitura di elettricità di stabili amministrativi (casa comunale, scuole, palestre, ecc.) e all'illuminazione di aree sportive (campo di calcio, ecc.).

Gli importi non saranno assoggettati all'IVA. L'applicazione forfettaria uniforme (totale dei costi dell'illuminazione pubblica stradale / numero di allacciamenti) è la modalità che meglio risponde alle esigenze del diritto federale ed evita una penalizzazione degli utenti che hanno un consumo più alto senza che vi sia un nesso di causalità con i benefici derivanti dall'illuminazione pubblica. La

differenziazione per categorie di utenti sarebbe possibile nella misura in cui sia identificato un diverso rado di beneficio a loro favore, ma va ponderata attentamente.

Stima finanziaria dei costi dell'illuminazione pubblica

Beneficiari assoggettati (2024): 1392.

Media costi servizio illuminazione pubblica 2020-2024 ca. CHF 57'700.00.

Tassa su media 2020-2024 = CHF 41.50.

Tassa su consuntivo 2024 = CHF 34.15.

Tenuto conto della costante diminuzione della potenza installata, della conclusione degli adeguamenti dell'illuminazione pubblica con i LED e dei prelievi dal Fondo energie rinnovabili (FER), sebbene dal 2027 la verifica e la sostituzione delle armature saranno a nostro carico, un'imposta speciale minima di CHF 20.00 appare plausibile. Per contro, l'importo massimo indicato in CHF 60.00 dovrebbe tenere ampiamente conto di eventuali nuovi costi d'investimento, al momento non noti e possibili aumenti nel costo dell'energia. In ogni caso, **l'incasso tramite imposta speciale non potrà eccedere la copertura dei costi effettivi contabilizzati** nelle posizioni previste all'articolo 2 "Principi generali". A tale proposito proponiamo la creazione del fondo servizio "Illuminazione pubblica" sul modello contabile MCA2, in modo tale che i risultati non vadano ad influire sulla gestione corrente.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. è approvato il Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale, con trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione.
2. L'art. 41 bis del Regolamento organico comunale (ROC) è modificato aggiungendo il servizio "Illuminazione pubblica".
3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Michele Turri



Il segretario


Axel Benzonelli

COMUNE DELLE CENTOVALLI

**REGOLAMENTO
SUL FINANZIAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADALE CON TRASFERIMENTO
DEI COSTI ALL'UTENZA TRAMITE
IMPOSTA SPECIALE DI
ATTRIBUZIONE**

<i>Art. 1 Scopo</i>	3
<i>Art. 2 Principi generali</i>	3
<i>Art. 3 Competenza</i>	3
<i>Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero</i>	3
<i>Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi</i>	4
<i>Art. 6 Modalità di prelievo</i>	4
<i>Art. 7 Principio dell'imposizione</i>	4
<i>Art. 8 Entrata in vigore</i>	4

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON TRASFERIMENTO DEI COSTI ALL'UTENZA TRAMITE IMPOSTA SPECIALE DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio Comunale delle Centovalli, richiamate la Legge organica comunale, il Regolamento di applicazione della legge organica comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

RISOLVE:

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali per l'illuminazione pubblica, sottoscritti con il gestore di rete ai sensi dell'art. 14b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), tramite imposta speciale di attribuzione dei costi.

Art. 2 Principi generali

Il prelievo di un'imposta speciale di attribuzione di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare esclusivamente i costi netti sostenuti per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale, in particolare:

- a) il costo dell'energia, compreso il trasporto e le relative tasse.
- b) il costo dell'infrastruttura esistente, ossia del capitale investito e degli ammortamenti amministrativi;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) gli investimenti per l'aggiornamento tecnico e di risparmio energetico;
- e) l'imposta sul valore aggiunto delle singole prestazioni (IVA).

Art. 3 Competenza

¹ L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio il quale emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero

¹ Sono assoggettati all'imposta speciale di attribuzione tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di unità abitative, immobili o locali a scopo commerciale e/o artigianale o depositi a cielo aperto o

proprietarie dei rispettivi diritti reali che sono serviti o utilizzano strade o sentieri illuminati dall'impianto d'illuminazione pubblica stradale.

L'imposta è dovuta per ogni singolo oggetto immobiliare. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono del servizio d'illuminazione pubblica stradale.

² I domiciliati possono chiedere l'esonero per unità abitative (duplex o residenze secondarie) di cui sono proprietari, laddove le utilizzino personalmente e in esclusiva. La richiesta deve essere inoltrata, per iscritto, all'Amministrazione comunale, la quale è competente per l'esonero.

Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi

¹ L'imposta speciale di attribuzione è prelevata sotto forma di importo forfettario uniforme.

² L'importo è calcolato applicando la seguente formula:

- totale dei costi dell'illuminazione pubblica stradale / numero degli oggetti assoggettati.

³ L'imposta speciale è al netto di sussidi, partecipazioni e altre forme di finanziamento dei costi per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale.

⁴ L'importo è fissato annualmente dal Municipio mediante Ordinanza tenuto conto dei costi d'esercizio preventivati di cui l'art. 2, ritenuto un minimo di CHF 15.- e un massimo di CHF 80.- per ogni singolo assoggettato.

⁵ I ricavi dell'imposta speciale non possono eccedere i costi netti di cui l'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 Modalità di prelievo

¹ L'imposta speciale di attribuzione dei costi è incassata dall'Amministrazione comunale.

² Le modalità sono precisate nell'Ordinanza municipale la quale deve indicare, oltre all'importo dell'imposta forfettaria, gli elementi di calcolo utili alla sua fissazione.

³ L'imposta è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro-rata temporis*, fatto stato una tassa minima di CHF 20.-.

⁴ In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

⁵ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 7 Principio dell'imposizione

In sede di approvazione dei conti preventivi, il Consiglio comunale può decidere di non prelevare l'imposta speciale per l'anno di riferimento, avuto riguardo dei risultati d'esercizio dell'anno precedente e delle previsioni per l'anno di riferimento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Ogni precedente Regolamento o Disposizione vigenti in materia sono abrogati.

Approvato con risoluzione Municipale no. xxx del xx ottobre 2025.

Approvato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il (risoluzione no.).